[luogo e data]

Spettabile

**AIMAG SpA**

Via Maestri del Lavoro n. 38

41037, Mirandola (MO)

Italia

*alla cortese attenzione del Direttore Generale Ing. Davide De Battisti*

Messaggio via PEC: **ufficio.appalti@pec.gruppoaimag.it**

**ACCORDO DI RISERVATEZZA**

**inerente la procedura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse**

**Finalizzato all’individuazione di uno o più operatori finanziari da invitare ad un confronto concorrenziale senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi ed in conformità dell’art.17 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. con cui stipulare uno o più contratti per finanziare gli investimenti previsti nel Piano Industriale della società AIMAG SpA**

Egregi Signori,

il sottoscritto sig./dott. [●] nella sua qualità di [●], della società [●], con sede in [●], via [●], codice fiscale, partita iva e n. iscrizione al registro delle imprese di [●] (“**Soggetto Interessato**”), REA [●], facendo riferimento all’Avviso per l’acquisizione di Manifestazione di Interesse (“**Avviso**”) pubblicato da AIMAG SpA. (“**AIMAG**” o “**Parte Interessata**”) in data 27 luglio 2020 – in considerazione della natura confidenziale della procedura di gara (“**Procedura**”) finalizzata ad individuare uno o più soggetti con cui stipulare un contratto per finanziare gli investimenti previsti nel Piano Industriale della società AIMAG ­– con la sottoscrizione della presente lettera riconosce, accetta, e si impegna nei confronti di AIMAG e delle sue società del Gruppo e farà in modo che i terzi autorizzati prendano atto e accettino, quanto segue.

Nel proseguo del presente documento AIMAG e il Soggetto Interessato potranno essere anche definiti, collettivamente, come “**Parti**” e, singolarmente, come “**Parte**”.

**Premesso che**

1. AIMAG è una società multiutility a capitale misto pubblico-privato che opera direttamente ed indirettamente per il tramite di sue società controllate (“**Gruppo AIMAG”**) in 28 comuni del Nord Italia tra le Province di Modena, Mantova e Bologna, ed è attiva nella gestione di servizi energetici, ambientali e tecnologici;
2. nel Piano Industriale 2019-2022 del Gruppo AIMAG ( “**Piano di Sviluppo del Territorio**”) approvato dal Consiglio di Amministrazione della società si prevedono importanti investimenti in relazione, tra altro, ad azioni destinate a migliorare i propri servizi nonché rafforzare ed espandere la propria presenza territoriale;
3. E' adempimento necessario ai fini della partecipazione alla Procedura di cui all’Avviso pubblicato e dell’eventuale successivo confronto concorrenziale, il rilascio del presente Accordo al fine di assicurare un’adeguata protezione delle informazioni riservate che verranno trasmesse anche successivamente con l’invio della lettera d’invito agli operatori finanziari che avranno presentato manifestazione d’interesse;
4. Il Soggetto Interessato ha richiesto di ottenere informazioni relativamente al Gruppo AIMAG e, pertanto, accetta di mantenere riservate tali informazioni ai termini e alle condizioni di seguito stabiliti.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue**

**1. Premesse**

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo.

**2. Oggetto**

Il presente Accordo ha unicamente lo scopo di disciplinare gli obblighi di riservatezza e segretezza cui è tenuto il Soggetto Interessato in relazione alla Procedura e alle Informazioni Riservate, come di seguito definite, di cui il Soggetto Interessato potrebbe venire a conoscenza durante lo svolgimento dell’intera Procedura.

**3. Informazioni Riservate**

Ai fini del presente Accordo, per “**Informazioni Riservate**” si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, documento di carattere tecnico o produttivo, know-how, nonché qualsiasi notizia di carattere tecnico, commerciale, di marketing, economico, finanziario ed amministrativo, in qualsiasi forma (scritta, verbale, magnetica o elettronica, mediante visione diretta, ecc.) relativa al Gruppo AIMAG ed alla attività dallo stesso svolta, della quale il Soggetto Interessato verrà a conoscenza nell’ambito, o comunque in occasione, della Procedura di cui in oggetto. Sono da considerarsi altresì Informazioni Riservate ogni notizia, informazione, dato o conoscenza comunque inerente la presente Procedura ed al suo stato di avanzamento nonché relativa alle Società del Gruppo.

**4. Informazioni escluse**

Le Parti concordano che non saranno ritenute riservate:

1. Le informazioni che fossero a disposizione del pubblico al momento della loro divulgazione al Soggetto Interessato e/o alle Persone Collegate;
2. Le informazioni che siano divenute di pubblico dominio dopo la loro divulgazione al Soggetto Interessato e/o alle Persone Collegate per una ragione diversa dalla violazione del presente Accordo.
3. le informazioni che devono essere divulgate in esecuzione di una Legge o di un ordine di un’autorità giurisdizionale. In tal caso il Soggetto Interessato dovrà tempestivamente darne comunicazione per iscritto ad AIMAG e assisterla per impedire o limitare tale divulgazione.

**5. Obblighi di riservatezza**

5.1 Con il presente Accordo, il Soggetto Interessato riconosce e conviene che le Informazioni Riservate sono di proprietà esclusiva del Gruppo AIMAG e contestualmente si impegna a:

1. mantenere le Informazioni Riservate strettamente riservate e confidenziali;
2. adottare, a proprie spese, ogni misura necessaria allo scopo di mantenere la titolarità, nonché la riservatezza, delle Informazioni Riservate a favore del Gruppo AIMAG;
3. utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente ai fini della propria attività per la presentazione dell’Offerta; e
4. non utilizzare le Informazioni Riservate per fini diversi da quanto specificato nel precedente punto (iii).

### 5.2 Le Informazioni Riservate dovranno e potranno essere utilizzate dai Soggetti Interessati esclusivamente nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per lo svolgimento delle attività relative alla Procedura, con modalità tali da non compromettere in alcun modo il carattere della riservatezza o da arrecare danno al Gruppo AIMAG.

5.4 In ogni caso, il Soggetto Interessato garantisce, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., che i medesimi obblighi di riservatezza e segretezza siano osservati dai propri collaboratori, dipendenti, ausiliari, agenti, professionisti e/o dagli altri soggetti (“**Persone Collegate”**), che, nel corso e/o a causa delle attività di cui in premessa, verranno a conoscenza delle Informazioni Riservate.

**6. Durata del vincolo di riservatezza**

### 6.1 L’obbligo di riservatezza assunto dal Soggetto Interessato in forza del presente Accordo avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione sino allo scadere del termine di 24 mesi, termine decorrente dalla data del termine della Procedura, intendendosi per tale la data il perfezionamento del contratto di finanziamento ovvero della cessazione della procedura senza aggiudicazione.

6.2 Il Soggetto Interessato si obbliga, a seguito di semplice richiesta scritta di AIMAG, a restituire prontamente e a distruggere ogni Informazione Riservata fornita, così come ogni copia e/o estratto e/o riproduzione che possano essere stati predisposti.

**7. Manleva**

* 1. Il Soggetto Interessato si impegna a manlevare e tenere indenne AIMAG da qualsiasi danno, perdita, costo o responsabilità (incluse le spese legali e le ragionevoli spese di consulenza) derivanti da, o comunque risultanti da, qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzata, da parte del Soggetto Interessato e/o Persone Collegate, delle Informazioni Riservate o da qualsiasi altra violazione del presente Accordo. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente Accordo, AIMAG avrà il diritto di intraprendere qualsiasi iniziativa, incluso l’avvio di un procedimento giudiziario, e di chiedere qualsiasi rimedio appropriato, incluso un provvedimento ingiuntivo, per proteggere i propri interessi e diritti e di essere indennizzata da e contro qualsiasi danno che abbia subito o possa subire a causa di tale violazione.

**8. Clausole finali**

8.1 L’Accordo sostituisce ogni ed eventuale precedente intesa, anche verbale, fra le Parti. Il presente Accordo costituisce, pertanto, l'unico accordo esistente tra le Parti in relazione alle materie in esso trattate ed ogni eventuale modifica del presente Accordo dovrà essere stipulata per iscritto.

8.2 La nullità di una clausola del presente Accordo non implica la nullità dell'intero Accordo, a meno che tale clausola abbia un'importanza tale che le Parti (o la parte a beneficio della quale la clausola è stata convenuta) non avrebbero concluso l’Accordo se avessero saputo della invalidità di essa.

8.3 L'eventuale tolleranza di una delle Parti a comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate e al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti e il ristoro degli eventuali danni patiti.

**9. Legge applicabile e controversie**

9.1 L’Accordo è regolato dalla legge italiana, le cui norme troveranno applicazione per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo.

9.2 Per tutte le controversie derivanti dalla interpretazione, validità e/o esecuzione dell’Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena.

\*\*\*

Vi preghiamo di restituirci copia della presente debitamente sottoscritta in segno di integrale accettazione.

Cordiali saluti,

|  |  |
| --- | --- |
| **(denominazione sociale Soggetto Interessato)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (firma legale rappresentante)Nome:Titolo: |  |